

UNIFICATO  
A DEBITO P.S.S.

n. 2180/2014 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**LA CORTE D'APPELLO DI ROMA**

**1° Sezione Civile**

Riunita in camera di consiglio e così composta:

Roberto Reali  
Lucia Fanti  
Biagio Roberto Cimini

Presidente  
Consigliere rel.  
Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 2180 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014, posta in deliberazione all'udienza del 21 gennaio 2016, vertente tra:

Alias \_\_\_\_\_ nato in \_\_\_\_\_ il 26/9/1973, elettivamente domiciliato in Roma, via Torino n. 7, presso lo studio dell'avv. Laura Barberio, che lo rappresenta e difende per delega a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;

APPELLANTE

MINISTERO DELL'INTERNO

e

APPELLATO NON COSTITUITO

In persona del Ministro *pro tempore*:

OGGETTO DELLA CAUSA: appello avverso ordinanza 3242/2014 del Tribunale di Roma, pubblicata il 10/3/2014 e notificata in pari data (protezione internazionale);

Amministratore delegato della sezione civile  
P.S.S. x AMBARYAN  
D.P.R. 20-1-1985 N.131 art. 59 lett. d) a

*mi*



e con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello che nel parere in data 2/10/2014 si è espresso per il rigetto dell'impugnazione;

#### CONSIDERATO

che con atto di citazione ritualmente notificato. [REDACTED], cittadino georgiano di etnia armena, ha proposto appello avverso la suindicata ordinanza, con la quale il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento del ricorso, gli ha riconosciuto la protezione umanitaria, respingendo al contempo la domanda di protezione internazionale proposta in via principale;

che l'odierno appellante aveva presentato ricorso al Tribunale, impugnando il provvedimento di rigetto della richiesta di protezione internazionale emesso dalla Commissione Territoriale di Roma il 27/3/2013 ed aveva chiesto in via principale l'accertamento della *status* di rifugiato politico ai sensi della convenzione di Ginevra del 1951 ed in via subordinata la protezione sussidiaria ex art. 14 D.L.vo 251/2007 o in via ulteriormente gradata il rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie ai sensi degli artt. 5 e 19 D.L.vo 286/1998;

che a sostegno della propria domanda aveva dedotto: di essere cittadino georgiano, di etnia armena (per discendenza materna); di essere stato oggetto di persecuzione nel paese di origine a causa della propria pregressa attività di redattore ed editore di un giornale di quartiere, nel cui ambito venivano costantemente denunciati – tra l'altro – gli abusi commessi dalle forze dell'ordine a carico dei civili; di essere stato fermato più volte dalla Polizia locale nell'anno 2011 (circa sei anni dopo la chiusura del giornale e la cessazione della sua attività, a sua volta dipesa dalle pressioni a tal fine subite) con motivazioni assolutamente pretestuose, essendo stata addirittura collocata sostanza stupefacente nella sua disponibilità allo scopo di creare i presupposti per una falsa accusa; di essere stato sottoposto a sevizie nel corso dell'arresto subito a causa di tale accusa, venendo anche condannato a pena pecuniaria; di essere stato altre volte fermato successivamente;

che nel provvedimento impugnato, a dire del Tribunale - nonostante il ricorrente avesse dimostrato tanto la veridicità della attività giornalistica svolta per alcuni mesi tra il 2004 ed il 2005, quanto il fatto storico del proprio arresto (risalente al 2001) – ciononostante era condivisibile la conclusione della Commissione Territoriale nel provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale in relazione alla scarsa credibilità del racconto in punto di difetto di coerenza, considerato il lungo lasso di tempo intercorso fra la cessazione dell'attività giornalistica e le presunte ritorsioni poste in essere dalle autorità;

che inoltre le informazioni reperite in relazione alla situazione esistente nella zona di provenienza del ricorrente evidenziavano che la Georgia,



seppure interessata da diversi fattori di criticità, stesse procedendo verso una progressiva democratizzazione, non essendo individuabili situazioni di violenza generalizzata, né di sistematico mancato rispetto dei diritti umani, essendosi tenute nell'ottobre 2013 regolari elezioni presidenziali che avevano segnato un cambio ai vertici del potere, avvenuto nella legalità, senza colpi di stato, rivoluzioni o elezioni anticipate (secondo i principali organi di stampa, le elezioni si sarebbero svolte con standard pressoché europei, con pochi incidenti e nessuna pressione da parte delle autorità, tanto che nessuna obiezione era stata sollevata da politici, esperti e organizzazioni internazionali in merito al risultato elettorale, giudicato trasparente);

che era quindi ipotizzabile, secondo il provvedimento impugnato, un progressivo evolversi del paese verso un contesto di confronto democratico, non essendo ravvisabile pertanto una situazione di conflitto e/o pericolo generalizzato tale da impedire al ricorrente di rientrare nel proprio Paese, donde il rigetto non solo della domanda di rifugio, anche riconoscimento della protezione sussidiaria;

che tuttavia la situazione sanitaria del ricorrente (affetto da rilevanti problemi psichici, con disturbi di adattamento, permanente stato di angoscia, etc.) giustificava il riconoscimento del diritto ad ottenere la protezione umanitaria, con riferimento alla necessità di rimanere transitoriamente in Italia per sottoporsi a cure mediche;

che avverso tale pronuncia l' [redacted] ha proposto appello, chiedendo, in riforma della stessa, il riconoscimento della protezione internazionale, nelle forme, principale e subordinate, articolate in primo grado e deducendo a fondamento:

- a) violazione di legge (in relazione alla Convenzione di Ginevra del 1951, alla direttiva 2004/83 CE ed all'art. 19 D.L.vo 150/2001) non essendo stata ammessa la prova per testi articolata, non essendo stata disposta la traduzione della copiosa documentazione depositata in lingua georgiana, né essendo state acquisite informazioni da parte di fonti istituzionali, l'istruttoria essendosi sbrigativamente risolta nella sola audizione del ricorrente;
- b) violazione del principio dell'onere della prova attenuato e contraddittorietà della motivazione, essendo stata la versione dei fatti dedotta ritenuta non credibile, neppure a livello indiziario, senza al contempo ammettere l'attività istruttoria suindicata, che avrebbe consentito di supportarne la veridicità;
- c) non condivisibilità della pronuncia neppure in punto di valutazione del contesto politico-sociale di provenienza, in quanto la persecuzione dedotta può ben essere compatibile con l'assenza di conflitti bellici o di pericoli diffusi per la cittadinanza;
- d) riproposizione di tutti i motivi di impugnazione avverso il provvedimento amministrativo di rigetto;



che il Ministero, nonostante rituale notifica, non si è costituito in giudizio;

che effettuata l'audizione dell'appellante, disposta assunzione di informazioni presso il Ministero degli Affari Esteri e presso la Commissione Nazionale per il diritto di asilo in relazione *"ad eventuali atteggiamenti persecutori nei confronti dei giornalisti e verso i georgiani di lingua armena"* e concesso termine per note illustrative, all'udienza del 21/1/2016 la causa è stata trattenuta in decisione;

#### OSSERVA

L'appello è fondato e la domanda di protezione internazionale deve essere accolta con riferimento al riconoscimento dello *status* di rifugiato politico.

Le emergenze istruttorie – segnatamente la certificazione medica attestante, oltre alla patologia psichiatrica già valutata dal giudice di primo grado quale presupposto per la protezione umanitaria, i molteplici esiti cicatriziali delle torture subite – valgono a riscontrare documentalmente la versione dei fatti fornita dall'appellante in punto di credibilità.

A prescindere quindi dal fatto che la narrazione degli eventi posti a fondamento dell'espatrio debba ritenersi di per sé specifica e dettagliata e che le dichiarazioni rese, dapprima in sede amministrativa e successivamente in sede giurisdizionale, dinanzi al Tribunale ed a questa Corte informazioni, appaiano tra loro coerenti, in ogni caso il riscontro documentale fornito renda non soltanto plausibile, ma anche debitamente riscontrata la credibilità soggettiva dell'appellante.

La dedotta causale dell'espatrio appare inoltre compatibile con il contesto politico-sociale di provenienza dell'appellante ed il motivo di persecuzione rientra tra quelli previsti dall'art. 8 D.L.vo 251/2007 a fondamento del rifugio politico.

Dalle informazioni acquisite d'ufficio da questa Corte e fornite dalla Commissione Nazionale è infatti emersa – non soltanto per il passato, prima delle elezioni del 2012, ma anche all'attualità e pur nella vigenza di un contesto formalmente democratico – la sussistenza di atteggiamenti fortemente repressivi nei confronti della libertà di manifestazione del pensiero (*"alcuni giornalisti hanno riferito aggressioni fisiche e verbali da parte della Polizia e intimidazioni da parte dei funzionari di governo a causa dei loro reportages"*; cfr. pag. relazione Commissione Nazionale).

Parimenti hanno trovato riscontro le torture e gli abusi sui detenuti, la giustizia selettiva e le persecuzioni a sfondo politico, nonché la sostanziale impunità per i funzionari delle forze dell'ordine, in assenza di un sistema giudiziario realmente indipendente, in grado di indagare sui crimini denunciati (cfr. pag. 13 della relazione, da cui emerge che nell'anno 2014 l'Associazione Georgiana dei Giovani Avvocati, in soli dieci mesi, ha ricevuto almeno cinquanta denunce-querelle, la maggior parte delle quali per abusi fisici e verbali dal parte della polizia e la parte restante ad opera del personale penitenziario).

Dalla stessa (pur apparentemente confortante) relazione del MAE traspare





inoltre la persistenza in Georgia di atteggiamenti sia pure larvatamente discriminatori all'indirizzo di appartenenti alla minoranza armena (mancata sottoscrizione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, impossibilit  di possedere la doppia cittadinanza georgiana ed armena, perdurante controversia tra il Patriarcato e la Chiesa armena, il primo sostenuto dalle autorit  statuali), situazione quest'ultima che appare compatibile e che corrobora ulteriormente la causale dedotta dall'appellante a fondamento dell'espatrio, collegata anche alla sua appartenenza etnica.

E' infine in atti la dichiarazione, proveniente da un avvocato locale (redatta in lingua inglese e sia pure priva di provenienza certa) che a sua volta conforta, con valenza di ulteriore indizio, la narrazione dell'appellante in relazione all'episodio dello "strano" rinvenimento di sostanze stupefacenti, quale espediente per consentirne l'arresto e la condanna.

Ritiene conclusivamente la Corte che le dichiarazioni rese dall'~~XXXXXX~~, valutate sia nella loro coerenza interna, sia anche congiuntamente agli ulteriori elementi illustrati (di tenore probatorio ed indiziario) ed alle informazioni provenienti da fonti istituzionali, consentano di pervenire all'accoglimento della domanda avanzata in via principale, apparendo pleonastici gli ulteriori adempimenti istruttori suggeriti dall'appellante (prova per testi, traduzione documentazione depositata in lingua straniera).

Nessuna delle ragioni palesate dal Tribunale a fondamento del rigetto appare poi, a ben vedere, effettivamente dirimente ed ostativa all'accoglimento della domanda di rifugio.

Va in particolare disattesa l'affermazione del giudice di primo grado - in termini di non credibilit  e di incoerenza della narrazione in quanto gli atteggiamenti persecutori sarebbe intervenuti a distanza di anni dalla chiusura del giornale - sia perche' non si e' tenuto conto del fatto che proprio tale chiusura era stata a sua volta determinata da indebite pressioni, sia in quanto il fatto di aver cessato l'attivit  giornalistica non costituisce elemento assorbente per ritenere inesistenti pressioni ulteriori, anche a distanza di anni, ben potendo gli atteggiamenti repressivi permanere nei confronti di colui che in passato si era segnalato, a ragione o a torto, per le sue posizioni fortemente critiche nei confronti dell'amministrazione al potere.

Del pari non condivisibile, per quanto detto, e' la valutazione del contesto socio-politico georgiano, essendo emerso come gli atteggiamenti repressivi della libert  di stampa e dei diritti umani possano coesistere con un regime sia pure formalmente democratico.

Ne deriva la sussistenza di un pericolo di persecuzione personale e diretta, tale da legittimare il riconoscimento della forma di protezione internazionale piu' intensa sollecitata in via principale.

Ai sensi dell'art. 3, comma IV, del D.L.vo 251/2007, il fatto che il richiedente abbia gia' subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzione e danni costituisce del resto un serio indizio della fondatezza del timore di subire persecuzioni, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purch  non sussistano gravi motivi umanitari che impediscano il ritorno nel Paese.



Ritiene in conclusione la Corte che possano dirsi dimostrati i presupposti del rifugio politico, sussistendo il fondato timore che in caso di rimpatrio Ambaryan Samuel possa essere esposto ad atti di persecuzione per motivi politici, da intendersi anche come mancanza ed incapacita' di un governo di proteggere i diritti umani della sua popolazione, incapacita' considerata come assenza della volonta' di proteggere.

Sussistono in definitiva i presupposti per il riconoscimento dello status richiesto in via principale individuati dall'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28/7/1951, richiamata dall'art. 2 del D.L.vo 251/2007, consistenti nella natura ideologica della persecuzione (attuata o minacciata) e nella rottura del legame sociale esistente tra lo Stato di origine ed il cittadino.

L'appello va quindi accolto.

Non v'e' luogo a provvedere sulle spese legali, essendo stato l'appellante ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato come da separata ordinanza in data odierna.


#### P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello contro l'ordinanza 3542/2014 del Tribunale di Roma, riconosce ad ~~Ambaryan Samuel~~, alias ~~Ambaryan Samuel~~, nato in Georgia il 26/9/1975, lo status di rifugiato politico.


Non luogo a provvedere sulle spese di lite.

Così' deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 gennaio 2016.

Il Consigliere est.  
Dr. Lucia Fanti



Il Presidente  
dr. Roberto Reali



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi - 2 MAR 2016  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Rosanna Riscioti